REGOLAMENTO (CEE) N. 2657/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 1988

che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n. 2707/86, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 (2), in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 575/88 (4), dispone all'articolo 9, primo comma, lettera b), che per un periodo transitorio limitato al 31 agosto 1988 può essere usata, per descrivere il metodo di elaborazione detto « méthode champenoise », una dicitura diversa da questo termine; che lo stesso articolo 9, secondo comma, precisa inoltre che entro il 31 agosto 1988 la Commissione stabilirà uno o più termini validi per tutta la Comunità, che verranno associati e più tardi sostituiti alla dicitura « méthode champenoise »;

considerando che, su richiesta di alcuni Stati membri e al fine di dare alla Commissione tempo sufficiente per definire tali termini in collaborazione con gli Stati membri interessati, è opportuno prorogare le date sopra citate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, primo comma, lettera b), e secondo comma del regolamento (CEE) n. 2707/86, la data del 31 agosto 1988 è sostituita da quella del 31 dicembre 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.
(3) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71.
(4) GU n. L 56 dell'1. 3. 1988, pag. 22.